

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 127

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per determinate prestazioni rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(Parere ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 2014)



*Al Ministro
dell'Economia e delle Finanze*
25106



Roma, - 9 DIC. 2014

Caro Presidente

Trasmetto per il previsto parere, a norma dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, lo schema di decreto ministeriale con il quale si intendono esonerare dall'obbligo di certificazione di corrispettivi, per prestazioni aventi carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le seguenti tipologie di servizi:

- a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti;
- b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti.

Pier Carlo Padoan

Presidente del Senato della Repubblica
On.le Pietro Grasso
ROMA

RELAZIONE

DECRETO DEL MINISTRO EX ART. 12 LEGGE N. 413/1991

Con l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stato generalizzato l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

Inoltre, al comma 3 di detto articolo è stato previsto che *"Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (...)"*.

In relazione a taluni contratti di concessione stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto concessionario si viene a trovare nella situazione indicata dalla norma appena citata di effettuare prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale.

Si tratta di due tipologie di servizi resi dai soggetti concessionari come di seguito schematizzati:

- a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti;
- b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici resi nei confronti degli utenti.

Per quanto concerne la prima tipologia di servizi il soggetto concessionario si impegna a fornire i servizi di stampa centralizzata e consegna delle patenti, oltre che per le patenti emesse a seguito di esame (primo rilascio, revisione), anche per i duplicati di patente richiesti dagli utenti in caso di conversione, riclassificazione, smarrimento, sottrazione, distruzione, deterioramento, conferma di validità.

In questo contesto rilevano i servizi di recapito agli utenti dei duplicati di patente a seguito di conferma di validità, smarrimento, sottrazione o distruzione; infatti per tali servizi il corrispettivo pattuito contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è formato da una componente, relativa alla stampa della patente, che è a carico del Ministero appaltante e di una seconda componente, relativa al recapito all'utente del duplicato di patente, che è a carico dell'utente destinatario della spedizione e titolare della patente stessa.

In relazione a quest'ultimo corrispettivo è stato rilevato che il medesimo, percepito direttamente dal soggetto concessionario, è pari ad euro 6,86, IVA inclusa al 22 per cento, per ciascun recapito.

In considerazione, poi, del numero molto elevato di fatture da emettersi nei confronti di soggetti diversi (si stima un numero di recapiti pari ad oltre cinque milioni l'anno) e della loro scarsa rilevanza fiscale, appaiono sussistenti i requisiti richiesti dall'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'emanazione, da parte del Ministro delle finanze (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), di un decreto che esoneri il soggetto concessionario dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Analogamente, per quanto concerne la seconda tipologia di servizi, il soggetto concessionario mette a disposizione dell'utente una piattaforma tecnologica avanzata che gli consente di pagare i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Dipartimento per i trasporti nonché di usufruire della gestione informatica completa delle pratiche automobilistiche, il cui stato di avanzamento può essere anche monitorato online.

Per tali servizi l'utente paga al soggetto concessionario un compenso pari ad euro 1,46 oltre IVA al 22 per cento.

Anche per questa fattispecie, in considerazione del numero molto elevato di fatture da emettersi (si stima un numero di pagamenti pari a circa 40 milioni annui), e della loro scarsa rilevanza fiscale, appaiono sussistenti i requisiti richiesti dall'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'emanazione, da parte del Ministro delle finanze (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), di un decreto che esoneri il soggetto concessionario dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

DECRETO DEL MINISTRO EX ART. 12 LEGGE N. 413/1991

Esonero certificazione corrispettivi

Relazione tecnica

L'articolo 1 del Decreto in esame prevede che non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 413/1991, le seguenti tipologie di operazioni:

a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, si evidenzia che, dal punto di vista strettamente finanziario, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 12, della legge 413/1991, non determina variazioni in termini di gettito, in considerazione del fatto che tale esonero ha rilevanza solo procedurale e non incide sul pagamento dell'Iva.



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato articolo 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Considerato che è opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi talune prestazioni di servizi rese nei confronti degli utenti dai relativi soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

DECRETA:

Art. 1

(Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi)

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:

a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2

(Efficacia)

1. Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO